




Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Dir. Gen. del Contenzioso e dei Diritti Umani



Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione

Traduzione © a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Rita Pucci, funzionario linguistico.

La pronuncia è disponibile nell'archivio *CEDU di Italgjureweb* della Corte Suprema di Cassazione – www.italgjure.giustizia.it



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA SCOPPOLA c. ITALIA (N° 4)

(Ricorso n° 65050/09)

SENTENZA

STRASBURGO

17 luglio 2012

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Scoppola c. Italia (n° 4),

La Corte europea dei diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,

Dragoljub Popović,

Isabelle Berro-Lefèvre,

András Sajó,

Guido Raimondi,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Helen Keller, *giudici*,

e da Stanley Naismith, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 26 giugno 2012,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n° 65050/09) proposto contro la Repubblica italiana con cui un cittadino di questo Stato, il sig. Franco Scoppola ("il ricorrente"), ha adito la Corte il 10 dicembre 2009 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. Il ricorrente è rappresentato dall'avvocato N. Paoletti del foro di Roma. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora .

3. Il ricorrente sostiene che la sua detenzione nell'istituto penitenziario di Parma è stata incompatibile con il suo stato di salute.

4. Il 20 settembre 2010 il ricorso è stato comunicato al Governo. Come consente l'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito della causa.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1940, ha settantadue anni ed è affetto da patologie cardiache e metaboliche, da diabete, soffre di un indebolimento della sua massa muscolare aggravata da una frattura del femore subita nel 2006, di ipertrofia prostatica e di depressione. Dal 1987 si sposta con la sedia a rotelle.

6. Nel settembre 1999, dopo una lite con i suoi due figli, il ricorrente uccise sua moglie e ferì uno dei figli. Nel gennaio 2002 fu condannato

all'ergastolo dalla corte d'assise d'appello di Roma e venne rinchiuso nel carcere di *Regina Caeli* a Roma.

7. Nel corso della sua detenzione, il ricorrente fu più volte ricoverato in ospedale a causa del suo stato di salute che le autorità nazionali competenti avevano giudicato incompatibile con la detenzione. Con ordinanza del 16 giugno 2006, il tribunale di sorveglianza di Roma ammise il ricorrente alla detenzione domiciliare affinché potesse ricevere le cure adeguate. Non trovando una sistemazione idonea, la citata ordinanza fu revocata l' 8 settembre 2006 e, il 23 settembre 2007, il ricorrente fu trasferito nel penitenziario di Parma che, secondo la direzione generale dei detenuti del Ministero della Giustizia, era dotato di strutture adeguate alle esigenze delle persone portatrici di handicap.

8. Le condizioni detentive del ricorrente sono state oggetto del ricorso n° 50550/06 (*Scoppola c. Italia*, n° 50550/06, 10 giugno 2008), nel quale la Corte concluse che vi era stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione per via del mantenimento del ricorrente nel carcere di *Regina Caeli* nonostante il suo stato di salute. In particolare nella sua sentenza la Corte rilevò che:

« 49. La Corte non ignora gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali che hanno assegnato il ricorrente ad un penitenziario, quello di Parma, dotato di un centro clinico e delle attrezzature necessarie per eliminare le barriere architettoniche. Peraltro, nel carcere di Roma - *Regina Coeli* il ricorrente è stato sottoposto a numerosi esami clinici, finalizzati al trattamento delle sue patologie metaboliche e ha beneficiato di sedute di kinesiterapia. Tuttavia, la mancanza della volontà di umiliare o di degradare l'interessato da parte delle autorità nazionali non esclude in via definitiva una constatazione di violazione dell'articolo 3; questa disposizione può anche essere violata per inazione o per mancata diligenza da parte delle autorità pubbliche.

50. Nel caso di specie, l'esigenza evidenziata dal tribunale di sorveglianza di Roma, di collocare il ricorrente in un ambiente esterno a quello carcerario è rimasta lettera morta per ragioni che non possono essere imputate all'interessato. Secondo la Corte, in circostanze quali quelle del caso in esame, una volta accertato che non vi erano le condizioni per ammettere il ricorrente alla detenzione domiciliare, spettava alle autorità attivarsi per soddisfare il loro obbligo di assicurare delle condizioni detentive conformi alla dignità umana. In particolare, dato che il ricorrente non poteva essere curato presso il proprio domicilio e poiché nessuna struttura idonea era disposta a prenderlo in carico, lo Stato avrebbe dovuto trasferire senza indugio l'interessato presso un carcere meglio attrezzato per escludere qualsiasi rischio di trattamenti inumani, o sospendere l'esecuzione di una pena che costituiva ormai un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione. Tuttavia, nella sua decisione con cui revocava la concessione della detenzione domiciliare al ricorrente, il tribunale di sorveglianza di Roma non ha preso in considerazione quest'ultima possibilità che, secondo le disposizioni interne pertinenti, poteva essere esaminata anche d'ufficio.

51. Conseguentemente, il ricorrente ha continuato ad essere detenuto nel carcere di Roma. Soltanto il 23 settembre 2007, ossia più di un anno dopo dalla data in cui il tribunale di sorveglianza aveva constatato l'impossibilità di ammettere il ricorrente alla detenzione domiciliare, quest'ultimo è stato trasferito in un altro carcere, quello di Parma, dotato di strutture che, secondo il Ministero della Giustizia, potevano far fronte alle difficoltà di mobilità del condannato. La Corte ritiene di non disporre al momento di elementi sufficienti per pronunciarsi sulla qualità di queste strutture o, più in generale, sulle condizioni detentive del ricorrente a Parma. Essa si limita ad osservare che il prolungarsi del suo soggiorno nel carcere di *Regina Coeli* nelle circostanze sopra descritte non ha potuto che porlo in una situazione tale da suscitare in lui costanti sentimenti di angoscia, inferiorità e umiliazione sufficientemente forti da costituire un "trattamento inumano o degradante", ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Le spiegazioni fornite dal Governo per giustificare il ritardo nel trasferimento al penitenziario di Parma – ossia la inopportunità di interrompere le terapie in corso presso il carcere di *Regina Coeli* -, non possono giustificare il mantenimento di un detenuto in condizioni che ledono la sua dignità umana»

9. Il presente ricorso riguarda le condizioni detentive del ricorrente dopo il suo trasferimento presso il carcere di Parma, avvenuto il 23 settembre 2007.

10. In una data che non è stata precisata, il ricorrente presentò dinanzi al tribunale di sorveglianza di Bologna una domanda di sospensione dell'esecuzione della pena o, in mancanza, di ammissione alla detenzione domiciliare per ragioni di salute. Affermava che il suo stato di salute si era ulteriormente deteriorato nel carcere di Parma dove era costretto a trascorrere le sue giornate a letto.

11. All'udienza del 4 agosto 2009, il tribunale emise una ordinanza provvisoria. Basandosi soprattutto su un rapporto sanitario redatto dai medici del carcere di Parma secondo il quale il ricorrente era affetto da gravi patologie degenerative, il tribunale sostenne che il trasferimento del ricorrente in un centro medico esterno era estremamente urgente e sollecitò il Servizio Sanitario Nazionale e tutte le autorità competenti affinché trovassero una soluzione adeguata allo stato del ricorrente.

12. In seguito, il tribunale di sorveglianza rinviò tre volte la causa, il 24 settembre, il 17 novembre ed il 3 dicembre 2009, sollecitando le autorità sanitarie a dar seguito alla sua ordinanza provvisoria del 4 agosto e a trovare un centro medico specializzato presso il quale sistemare il ricorrente.

13. L'11 dicembre 2009, su richiesta dell'interessato, il presidente della seconda sezione decise di indicare al governo italiano, in applicazione dell'articolo 39 del regolamento della Corte, che era auspicabile, nell'interesse delle parti e del corretto svolgimento della procedura innanzi alla Corte, trasferire d'urgenza il ricorrente in una struttura adeguata al suo stato di salute, al fine di escludere qualsiasi rischio di trattamenti inumani e degradanti.

14. Il 24 dicembre 2009 il magistrato di sorveglianza, rilevando che le condizioni del ricorrente non permettevano di aspettare ulteriormente l'esito del procedimento pendente innanzi al tribunale di sorveglianza, la cui udienza era stata fissata al 7 gennaio 2010, ordinò che l'interessato venisse assegnato all'ospedale civile di Parma in attesa che il Servizio Sanitario

trovasse un luogo di accoglienza disponibile rispondente ai criteri fissati nell'ordinanza del 4 agosto 2009.

15. Lo stesso giorno il signor Scoppola si rifiutò di essere ricoverato nell'ospedale civile di Parma sostenendo che questa struttura non era adatta al suo stato di salute.

16. Con ordinanza del 7 gennaio 2010, il tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del codice penale, ordinò la sospensione dell'esecuzione della pena del ricorrente per un anno e la ammissione alla detenzione domiciliare presso una struttura specializzata. Il tribunale constatò che, nonostante i numerosi solleciti rivolti alle autorità sanitarie competenti, queste ultime non avevano ancora trovato un centro medico specializzato idoneo a soddisfare le esigenze del ricorrente. Ora, le condizioni dell'interessato non permettevano assolutamente un ulteriore rinvio del procedimento. Basandosi soprattutto su un rapporto sanitario redatto il 3 novembre 2009 dal servizio sanitario del carcere di Parma, il tribunale affermò che il ricorrente necessitava di un controllo intensivo di kinesiterapia presso un centro specializzato esterno all'ambiente penitenziario, allo scopo di tentare di riabilitare uno stato di salute particolarmente compromesso.

17. L'8 gennaio 2010, il procuratore della Repubblica di Roma ordinò la scarcerazione del ricorrente fino al 9 gennaio 2011.

18. Questo stesso giorno, il ricorrente fu liberato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Parma. Dopo essere stato visitato, fu trasportato alla "Casa di Cura Valparma", un centro di cura convenzionato con la sicurezza sociale dove, il 19 febbraio 2010, fu esaminato da un medico ortopedico. Nel suo rapporto, il medico attestò che lo stato di salute del ricorrente non permetteva di pensare ad un'operazione chirurgica e sostenne che era necessario un rafforzamento muscolare intensivo dei membri inferiori allo scopo di migliorare la posizione seduta sulla sedia a rotelle. L'esperto raccomandò il ricovero in ospedale del ricorrente in un centro medico specializzato per almeno otto mesi per poter ottenere un risultato stabile.

19. Nel frattempo, il 20 gennaio 2010, il presidente della seconda sezione riesaminò il ricorso alla luce degli sviluppi del procedimento interno e decise di revocare la misura provvisoria che aveva indicato l'11 dicembre 2009.

20. L'8 aprile 2010 il ricorrente fu trasferito presso l'ospedale civile "San Secondo", a Fidenza.

21. Il 13 gennaio 2011, il tribunale di sorveglianza di Bologna prorogò la detenzione domiciliare del ricorrente per un periodo di un anno presso l'ospedale civile « San Secondo ».

Il 22 dicembre 2011, il tribunale di sorveglianza reiterò l'applicazione della misura della detenzione domiciliare per un ulteriore anno, affermando la necessità di confermare l'incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione in carcere.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

22. La sospensione dell'esecuzione della pena è prevista dall'articolo 147 comma 1 numero 2 del codice penale, ai sensi del quale

«L'esecuzione di una pena può essere differita: (...)

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica (...).»

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

23. Il ricorrente asserisce che il suo mantenimento in stato detentivo nel carcere di Parma ha costituito un trattamento inumano e degradante contrario all'articolo 3 della Convenzione, così redatto:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

24. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

25. Innanzitutto il Governo afferma che la Corte dovrebbe astenersi dal decidere il presente ricorso. Considera che, nella sentenza emessa nell'ambito della causa n. 50550/06 (*Scoppola c. Italia*, sopra citata, del 10 giugno 2008), la Corte aveva rinunciato ad esaminare le condizioni detentive del ricorrente nel carcere di Parma. Pertanto, per evitare di giungere a conclusioni in contrasto con la decisione precedente, la Corte dovrebbe astenersi dal pronunciarsi nel presente ricorso e considerare l'opportunità di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.

26. In secondo luogo, a dire del Governo, il ricorrente non ha più la qualità di vittima richiesta dalla Convenzione. A suo parere, i passi compiuti dalle autorità nazionali dopo la presentazione del ricorso dinanzi alla Corte hanno permesso di giungere ad una soluzione soddisfacente per il ricorrente, quindi niente giustifica la prosecuzione dell'esame della causa.

27. Il ricorrente non ha presentato osservazioni su tali questioni.

28. Quanto alla prima eccezione sollevata dal Governo, qualora essa fosse volta a porre in discussione la competenza della Corte ad esaminare la presente causa, la Corte rammenta innanzitutto che, in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 32, «(i)n caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte a decidere» (*Emre c. Svizzera (n. 2)*, n. 5056/10, § 39, 11 ottobre 2011).

Del resto, la Corte osserva che il Comitato dei Ministri non ha adottato nessuna risoluzione, neanche intermedia, in merito all'esecuzione nella

causa n. 50550/06. Essa rammenta di avere già affermato in passato di non usurpare le competenze attribuite al Comitato dei Ministri dall'articolo 46 quando conosce di fatti nuovi nell'ambito di un nuovo ricorso (*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera* (n. 2) [GC], n. 32772/02, §§ 66 e ss., CEDU 2009; *Emre c. Svizzera*, sopra citata, § 39).

29. Nel caso di specie, al fine di stabilire se ci si trovi in presenza di un nuovo ricorso sostanzialmente diverso, ai sensi della giurisprudenza succitata, dal primo, è importante sottolineare che la sentenza della Corte del 10 giugno 2008 riguardava le condizioni detentive del ricorrente nel carcere di *Regina Caeli* a Roma, alla luce delle informazioni a disposizione della Corte al momento della decisione e sulla base delle asserzioni del ricorrente. Nella sentenza del 2008, la Corte rilevò «di non disporre, [all'epoca], di elementi sufficienti per pronunciarsi (...), sulle condizioni detentive del ricorrente a Parma» (si veda il paragrafo 51 della sentenza del 10 giugno 2008). La constatazione non può essere assimilata, contrariamente a quanto afferma il Governo, ad una rinuncia della Corte ad esaminare il seguito della detenzione del ricorrente.

30. Successivamente a tale sentenza, il ricorrente adì il tribunale di sorveglianza di Bologna, competente *ratione loci*, al fine di lamentare la sua detenzione nel carcere di Parma, dove, a suo dire, le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate per mancanza di cure adeguate alle sue patologie. Nell'ambito del nuovo procedimento, il tribunale di sorveglianza si pronunciò in più occasioni e accolse il ricorso del ricorrente basandosi sui referti redatti dai medici del carcere in questione.

31. Le precedenti considerazioni inducono la Corte a concludere che i fatti oggetto del presente ricorso costituiscono fatti nuovi suscettibili di dar luogo ad una nuova violazione dell'articolo 3, per l'esame della quale la Corte è competente. Ne consegue che la prima eccezione del Governo non può essere presa in considerazione.

32. Quanto all'eccezione relativa al difetto della qualità di vittima del ricorrente, la Corte ritiene che la questione sollevata sia strettamente connessa a quelle che essa dovrà affrontare durante l'esame della fondatezza del ricorso. E' quindi opportuno riunire la questione all'esame del merito.

33. A giudizio della Corte, il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione e non si oppone a nessun altro motivo d'irricevibilità. E' quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomentazioni delle parti

34. A dire del ricorrente, il carattere inumano e degradante della sua detenzione nel carcere di Parma è stato constatato dai giudici di sorveglianza di Bologna. Con ordinanze datate 4 agosto, 24 settembre, 17 novembre, 3 dicembre, 24 dicembre 2009 e 7 gennaio 2010, i magistrati di sorveglianza hanno ripetutamente affermato l'incompatibilità del suo stato

di salute con la detenzione in un istituto penitenziario e raccomandato il suo collocamento in una struttura esterna all'ambiente carcerario.

35. Del resto, i giudici nazionali erano già giunti a queste conclusioni alcuni anni prima, quando, il 21 giugno 2006, il tribunale di sorveglianza di Roma aveva disposto la detenzione in regime domiciliare del ricorrente per motivi di salute: le condizioni di questi erano state giudicate incompatibili con la detenzione in regime carcerario. La circostanza, esaminata dalla Corte nell'ambito del ricorso n. 50550/06, non fa che rendere ancora più pesante il bilancio della detenzione del ricorrente.

Ora, nonostante i molteplici richiami delle autorità giudiziarie, reiterati nel corso degli anni, egli ha potuto lasciare il carcere solo il 7 gennaio 2010.

36. Il ricorrente afferma di essere stato costretto a trascorrere tutte le sue giornate a letto, senza poter fare il minimo gesto né espletare autonomamente le sue esigenze fisiologiche. Il suo stato di salute, che richiede assistenza medica specializzata continua, non è compatibile con la detenzione in nessun istituto penitenziario, neanche in quello di Parma.

Il ricorrente afferma inoltre di avere rifiutato il ricovero nell'ospedale civile di quella città, il 24 dicembre 2009, perché neanche i servizi forniti da un ospedale civile ordinario sono in grado di rispondere alle esigenze di una situazione quale la sua. Inoltre, il ricovero era stato preso in considerazione dal magistrato di sorveglianza solo come misura temporanea, al fine di ovviare all'inerzia dell'amministrazione.

37. Secondo il ricorrente, l'unico ostacolo ad un suo sollecito trasferimento in una struttura adeguata è stato la lentezza dell'amministrazione. A lui non può essere imputata alcuna responsabilità.

38. In conclusione, il ricorrente ritiene di essere stato vittima di un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione.

39. Il Governo sostiene innanzitutto che, nel 1999, le precarie condizioni di salute non hanno impedito al ricorrente, già sessantenne, di macchiarsi di delitti estremamente gravi e di infliggere maltrattamenti ai familiari.

40. Ad ogni modo, a giudizio del Governo, le autorità competenti hanno posto in atto tutte le misure possibili e necessarie per garantire al ricorrente condizioni di vita compatibili con l'articolo 3 della Convenzione e per dispensargli le cure di cui aveva bisogno. Infatti, egli fu prima trasferito in un istituto penitenziario altamente specializzato, il carcere di Parma, poi ottenne la sospensione dell'esecuzione della pena.

41. A dire del Governo, il penitenziario di Parma è la migliore struttura nel suo genere in Italia, dotata di un centro clinico in grado di dispensare cure specializzate di alto livello. Per il funzionamento di tale centro, che ospita numerosi detenuti affetti da varie patologie, sono state spese ingenti somme.

42. Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento riservato al ricorrente durante il secondo semestre 2009, il Governo sostiene che questi, inserito nella sezione per paraplegici, fu sottoposto a diverse visite mediche specializzate, nonché a regolari sedute di fisioterapia, e ricoverato due volte

per esami. Inoltre, l'amministrazione penitenziaria reclutò un compagno di cella del ricorrente affinché aiutasse quest'ultimo a svolgere le sue attività.

43. Certo, in un secondo tempo la struttura fu ritenuta non del tutto adatta alle condizioni del ricorrente, così che probabilmente egli sarebbe stato curato con maggior successo in una struttura esterna. Non per questo, tuttavia, si può affermare che la detenzione a Parma è stata contraria all'articolo 3 della Convenzione e che il ricorrente ha subito trattamenti inumani o degradanti.

44. Inoltre, a parere del Governo, il comportamento del ricorrente ha ostacolato seriamente gli sforzi delle autorità di trovare una soluzione adeguata. Al riguardo, esso attira l'attenzione della Corte sul rifiuto opposto dal ricorrente, il 24 dicembre 2009, al ricovero nell'ospedale civile di Parma. Tale rifiuto non spiega totalmente le difficoltà incontrate dalle autorità competenti nel trasferire il ricorrente in un centro medico specializzato, ma è la dimostrazione dell'atteggiamento negativo e poco collaborativo dell'interessato.

45. Quindi, il Governo sostiene che il ritardo delle autorità nel trovare un centro che potesse ospitare il ricorrente è stato dovuto a diversi fattori: la difficoltà di individuare un luogo in cui il ricorrente potesse ricevere cure di livello superiore rispetto a quelle dispensate a Parma, la complessità delle patologie da curare e la mancanza di collaborazione dell'interessato.

2. Valutazione della Corte

(a) Principi generali

46. Perché una pena e il trattamento che l'accompagna possano essere definiti «inumani» o «degradanti», la sofferenza o l'umiliazione devono in ogni caso essere superiori a quelle che inevitabilmente comporta una data forma di trattamento o di pena legittimi (*Jalloh c. Germania* [GC], n. 54810/00, § 68, 11 luglio 2006).

47. Per quanto riguarda in modo particolare le persone private della libertà, l'articolo 3 impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non lo facciano cadere in uno sconforto né lo sottopongano ad una prova di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente assicurati, in particolare mediante la somministrazione delle necessarie cure mediche (*Kudla c. Polonia* [GC], n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI, e *Riviere c. Francia*, n. 33834/03, § 62, 11 luglio 2006). Così, la mancanza di cure mediche appropriate, e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate, può costituire in linea di principio un trattamento contrario all'articolo 3 (si veda, ad esempio, *Ilhan c. Turchia* [GC], n. 22277/93, § 87, CEDU 2000-VII). Oltre alla salute del detenuto, è il suo

benessere a dover essere assicurato in maniera adeguata (*Mouisel c. Francia*, n. 67263/01, § 40, CEDU 2002-IX).

48. Le condizioni detentive di una persona malata devono garantire la tutela della sua salute, tenuto conto delle contingenze ordinarie e ragionevoli della carcerazione. Da ciò non può dedursi un obbligo generale di scarcerare o di trasferire in un ospedale civile un detenuto, neanche qualora quest'ultimo sia affetto da una malattia difficile da curare (*Mouisel*, sopra citata, § 40), tuttavia l'articolo 3 della Convenzione impone comunque allo Stato di tutelare l'integrità fisica delle persone private della libertà. La Corte non può escludere che, in condizioni particolarmente gravi, ci si possa trovare in presenza di situazioni in cui una buona amministrazione della giustizia penale richiede l'adozione di misure di natura umanitaria per farvi fronte (*Matencio c. Francia*, n. 58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, e *Sakkopoulos c. Grecia*, n. 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004).

49. Applicando i principi summenzionati, la Corte ha già concluso che il mantenimento in stato detentivo per un periodo prolungato di una persona di età avanzata, e per giunta malata, può rientrare nel campo di tutela dell'articolo 3 (*Papon c. Francia (n. 1)* (dec.), n. 64666/01, CEDU 2001-VI; *Sawoniuk c. Regno Unito* (dec.), n. 63716/00, CEDU 2001-VI, e *Priebke c. Italia* (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001). Inoltre, a giudizio della Corte, il mantenimento in stato detentivo di una persona tetraplegica, in condizioni inidonee al suo stato di salute, costituisce un trattamento degradante (*Price c. Regno Unito*, n. 33394/96, § 30, CEDU 2001-VII). La Corte ha anche ritenuto che alcuni trattamenti possano violare l'articolo 3 per il fatto di essere inflitti ad una persona affetta da turbe mentali (*Keenan c. Regno Unito*, n. 27229/95, §§ 111-115, CEDU 2001-III). Ciò premesso, la Corte deve tenere conto, in particolare, di tre elementi al fine di valutare la compatibilità di uno stato di salute preoccupante con il mantenimento in stato detentivo del ricorrente, vale a dire: a) le condizioni del detenuto, b) la qualità delle cure dispensate, e c) l'opportunità di mantenere lo stato detentivo alla luce delle condizioni di salute del ricorrente (*Sakkopoulos*, sopra citata, § 39).

(b) Applicazione di questi principi al caso di specie

50. La Corte osserva che il carcere di Parma è dotato di un centro clinico e di una sezione per disabili, che ne fanno una struttura penitenziaria adatta alle esigenze dei detenuti affetti da patologie degenerative. Nella sentenza del 10 giugno 2008, la Corte aveva accolto favorevolmente la scelta delle autorità nazionali di trasferire il ricorrente in tale istituto, stante l'impossibilità di collocarlo in detenzione domiciliare (si veda la sentenza *Scoppola*, sopra citata, § 49).

51. Tuttavia, va detto che la struttura si è ben presto rivelata inadeguata a far fronte in maniera adeguata alle esigenze del ricorrente, il cui stato di salute è particolarmente grave. La Corte rammenta che il ricorrente, il quale non cammina più dal 1987 e, nell'aprile del 2006, si è fratturato il femore, si sposta solo in sedia a rotelle. E' totalmente privo di autonomia e costretto a trascorrere tutte le sue giornate a letto. All'età di 72 anni, soffre di patologie cardiache e del metabolismo, di diabete, di un indebolimento della massa muscolare che non gli consente di mantenere la posizione seduta, di ipertrofia della prostata e di depressione.

52. Così, l'incompatibilità della detenzione del ricorrente nel carcere di Parma con le sue condizioni di salute è stata affermata in più occasioni dai giudici di sorveglianza, sulla base delle conclusioni dei medici del carcere.

53. Il 4 agosto 2009, il tribunale di sorveglianza di Bologna ordinò l'inserimento del ricorrente in un ambiente esterno al carcere. Secondo la Corte, è perlomeno da quella data che le autorità competenti avrebbero dovuto porre in atto quanto in loro potere per garantire al ricorrente l'inserimento in un ambiente idoneo ad assicurargli cure mediche appropriate. Ora, nonostante varie sollecitazioni del tribunale (si vedano i paragrafi 11-14 *supra*), e l'indicazione di una misura provvisoria da parte della Corte (si veda il paragrafo 13 *supra*), le autorità competenti non sono state in grado di trovare un luogo di accoglienza che garantisse la salute e il benessere del ricorrente. Questi lasciò il carcere solo il 7 gennaio 2010, in seguito alla decisione in ultimo grado del tribunale di sorveglianza di ordinare la sospensione dell'esecuzione della pena del ricorrente per consentire la detenzione domiciliare di questi con inserimento in una struttura ospedaliera specializzata.

54. La Corte non sottovaluta le difficoltà legate alla presa in carico di detenuti affetti da patologie quali quelle di cui soffre il ricorrente. Tuttavia, ritiene che le ragioni addotte dal Governo per giustificare il mantenimento del ricorrente nel carcere di Parma in condizioni lesive della dignità umana per diversi mesi, nonostante i pareri contrari dei periti e dei giudici di sorveglianza, non possano né dispensare l'Italia dai suoi obblighi nei confronti dei detenuti malati né essere attribuite al comportamento dell'interessato.

55. A quest'ultimo riguardo, per quanto concerne in particolare il rifiuto del ricorrente di essere trasferito nell'ospedale civile di Parma, è difficile per la Corte credere che tale rifiuto abbia potuto, di per sé, ostacolare gli sforzi delle autorità di trovare una struttura adeguata. Al riguardo, basta osservare che il detto ricovero era stato preso in considerazione dal tribunale di sorveglianza a titolo provvisorio, in attesa che il servizio sanitario nazionale individuasse una soluzione definitiva adeguata, e per trovare una via d'uscita ad una situazione perdurante da mesi.

56. Nel caso di specie, niente prova l'esistenza dell'intenzione di umiliare o di degradare il ricorrente. Tuttavia, quanto all'obbligo positivo dello Stato di tutelare la salute dei detenuti in maniera adeguata, il quale comporta anche un obbligo di celerità, l'intenzionalità del comportamento contestato allo Stato convenuto non può costituire un elemento decisivo. Quindi, se da un lato è opportuno chiedersi se lo scopo del trattamento fosse quello di umiliare o degradare la vittima, dall'altro, l'assenza di un tale scopo non può escludere in modo definitivo la constatazione di violazione dell'articolo 3 (si veda, tra le altre, *Peers c. Grecia*, n. 28524/95, § 74, CEDU 2001-III).

57. Secondo la Corte, la prosecuzione del soggiorno del ricorrente nel carcere di Parma nelle circostanze menzionate sopra ha inevitabilmente posto il ricorrente in una situazione tale da suscitare, in lui, costanti sentimenti di angoscia forti abbastanza da costituire un «trattamento inumano o degradante», ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Per giunta, sebbene la Corte sia chiamata, nell'ambito del presente ricorso, a pronunciarsi esclusivamente sulla detenzione del ricorrente a Parma, essa non può ignorare che questi era già stato detenuto in condizioni giudicate incompatibili con la Convenzione. La circostanza deve avere aggravato ulteriormente il sentimento di angoscia provato dal ricorrente.

58. Tenuto conto di tali elementi, la Corte ritiene che l'eccezione del Governo relativa al difetto della qualità di vittima del ricorrente debba essere respinta e conclude che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa del trattamento inumano e degradante subito dal ricorrente.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

59. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danni

60. Il ricorrente chiede 9.333 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno morale che avrebbe subito per essere stato detenuto in cattive condizioni detentive nel carcere di Parma.

61. Il Governo vi si oppone.

62. La Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un torto morale certo. Deliberando secondo equità, essa decide di concedere al ricorrente la somma richiesta a tale titolo.

B. Spese

63. Giustificativi alla mano, il ricorrente chiede anche 9.988 EUR per l'insieme delle spese sostenute dinanzi ai giudici interni e alla Corte.

64. Il Governo non ha presentato osservazioni sul punto.

65. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo se sono accertate la loro realtà, la loro necessità e la ragionevolezza del loro tasso. Nel caso di specie e tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma di 6.000 EUR per la totalità delle spese e la concede al ricorrente.

C. Interessi moratori

66. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Riunisce al merito* l'eccezione preliminare del Governo relativa al difetto della qualità di vittima del ricorrente e la *respinge*;
2. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione;
4. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
 - i. 9.333 EUR (novemilatrecentotrentatre euro), oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo d'imposta, per danni morali;
 - ii. 6.000 EUR (seimila euro), oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo d'imposta dal ricorrente, per spese;
 - b) che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
5. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione nel resto.

SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA (N° 4)

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 17 luglio 2012, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente